

**ORIGINALE**

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO: RAGIONERIA  
SERVIZIO: PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATOSINDACO  
VICE SINDACO-ASSESSORE AL BILANCIO

I3/704

112 DIC. 2019

Proposta di deliberazione prot. N° 25 del'11/12/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 606**OGGETTO: Proposta al Consiglio**

Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 del 20.12.2018.

Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione

Il giorno 13 DIC. 2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Luigi FELACO

P	X
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Eleonora de MAJO

X	A
---	---

Carmin PISCOPO

P	X
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza:.....Sindaco Luigi de Magistris.....Assiste il Segretario del Comune:.....Patrizia Marone.....

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco, dott. **Luigi De Magistris**, e del Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio dott. **Enrico Panini**

*Premesso che*

- dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica avendo ad oggetto *"la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"* (art. 1, comma 1) e *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* (art. 1, comma 2);
- l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

*Atteso che*

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2:
    - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 3, al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, la valorizzazione del patrimonio, quale oggetto sociale esclusivo, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

*Tenuto conto che*

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 - piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi il cui mantenimento non è giustificabile sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato;
- 3) ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
  - a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
  - b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (soglia prevista nel triennio di prima applicazione, così come stabilito dal art. 26 comma 12-quinquies);
  - e) abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
  - f) necessitino di contenere i costi di funzionamento;
  - g) necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

*Premesso che*

- a mente dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- tale provvedimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 20 del TUSP, è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;
- a mente dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 del D. Lgs. 175/2016 da parte degli enti locali, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del medesimo decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;
- la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha pubblicato, in data 21.11.2019, gli indirizzi per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, proponendo, altresì, le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

*Rilevato che*

- con deliberazione n. 145 del 20.12.2018, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ha provveduto ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2017, stabilendo di:
  - procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla alienazione delle sottoindicate partecipazioni in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

- Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., (partecipazione pari a n. 1250 azioni, corrispondenti allo 0,50% del capitale sociale), che gestisce servizi aeroportuali.

IL SEGRETARIO GENERALE

- City Sightseeing Napoli s.r.l., (partecipazione indiretta pari al 13,24%, delle quote, detenuta per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia,
  - Palazzo Canino s.r.l., (partecipazione indiretta pari al 13,26% delle quote, detenuta per il tramite della propria controllata Mostra d'Oltremare S.p.A.), che si occupa della conduzione dell'hotel Esedra, con sede nel cosiddetto Palazzo Canino;
- procedere alla alienazione della partecipazione detenuta in Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l., (pari al 9,86% delle quote), che svolge attività di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate per conto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente (l'Università degli Studi di Napoli "Federico II") ai sensi dell'art. 10, comma 2, secondo periodo, del T.U.S.P., previa valutazione da parte dei competenti servizi comunali, della congruità del prezzo offerto;
- procedere ad azioni di razionalizzazione finalizzate al contenimento dei costi per le seguenti società:
- Mostra d'Oltremare S.p.A. (partecipazione pari al 66,31% delle azioni),
  - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (partecipazione totalitaria indiretta, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l.),
  - Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni (partecipazione pari al 70,33 delle azioni);
- mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
- Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA. (partecipazione pari al 100% delle azioni),
  - Napoli Holding Srl, (partecipazioni pari al 100% delle quote),
  - Napoli Servizi SpA, (partecipazione pari al 100% delle azioni);

*Rilevato che*

- in data 02/08/2019 i rispettivi Legali Rappresentanti hanno sottoscritto il progetto di fusione per incorporazione della società "Aeroporto di Salerno- Costa d'Amalfi S.p.A." nella Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A;
- il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti alla fusione in data 6.08.2019 per entrambe le società;
- al progetto di fusione è stato allegato lo statuto della società incorporante portante le modifiche convenute ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione;
- tra le modifiche apportate vi era la revisione dell'articolo 8, modifica qualificabile come una rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari prevista dall'articolo 2437, comma 2, lettera b, del c.c., che determina il sorgere del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 2437 ter c.c., è stato determinato e messo a disposizione dei soci nei 15 giorni precedenti l'Assemblea di approvazione del progetto di fusione, il valore delle azioni della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A, determinato in € 1.112,00 per ciascuna azione;
- l'Assemblea della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A, tenutasi in data 7.10.2019, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione;
- che a tale Assemblea il socio Comune di Napoli, titolare di n. 1250 azioni, ha ritenuto di non intervenire e non ha quindi concorso all'approvazione della deliberazione;

- la deliberazione del progetto di fusione, adottata dall'Assemblea della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli in data 11.10.2019;
- l'Assemblea della società "Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A." in data 18.10.2019 ha approvato il progetto di fusione e la relativa deliberazione è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno in data 21.10.2019;
- con comunicazione spedita in data 24.10.2019 (e, pertanto, nei 15 giorni successivi alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ha approvato il progetto di fusione) il Comune di Napoli, titolare di n. 1250 azioni, ha esercitato il diritto di recesso dalla Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A per tutte le azioni possedute, accettando la valutazione di € 1.112,00 per ciascuna azione come determinata dal Consiglio di Amministrazione della società;
- divenuto efficace il recesso, ai sensi dell'art. 2437 quater del c.c., gli amministratori della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. hanno avviato il procedimento di liquidazione della quota del Comune di Napoli mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Napoli, in data 4.11.2019, dell'offerta di acquisto in opzione rivolta agli altri soci della società anteriori alla fusione, "2I Aeroporti S.p.A." e Città metropolitana di Napoli, delle n. 1250 azioni del socio Comune di Napoli per il valore determinato di € 1.112,00 per azione;
- la società 2I Aeroporti S.p.A., con comunicazione del 26.11.2019, ha esercitato il diritto di opzione a lei spettante per l'acquisto di n. 1093 azioni della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A per il prezzo di € 1.112,00 ciascuna e contestualmente ha fatto richiesta di acquistare in prelazione anche tutte le restanti n. 157 azioni eventualmente non optate dall'altro socio Città Metropolitana di Napoli per il medesimo prezzo di € 1.112,00;
- con comunicazione inviata alla Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. in data 28.11.2019 la Città Metropolitana di Napoli ha rinunciato al diritto di opzione sulle azioni della società del socio receduto Comune di Napoli;
- in conseguenza della rinuncia al diritto di opzione sulle azioni del Comune di Napoli da parte della Città Metropolitana di Napoli, la società 2I Aeroporti S.p.A. è obbligata all'acquisto di tutte le n. 1250 azioni oggetto di recesso da parte del Comune di Napoli per il prezzo di € 1.112,00 ciascuna e, quindi, per complessivi € 1.390.000,00;
- in data 20.12.2019 è prevista la stipulazione del relativo contratto di vendita;

*Rilevato che*

- l'A.N.M. S.p.A. ha commissionato una perizia di stima del valore della partecipazione detenuta in City Sightseeing Napoli s.r.l., quantificato in € 174.805,00, precisando che la vendita della stessa avverrà, nell'ambito della pendente procedura di concordato preventivo, secondo le modalità che saranno stabilite dal Tribunale di Napoli, a cui spetterà la valutazione sulla compatibilità (o meno) del diritto di prelazione dei soci (previsto dall'art. 7 dello statuto della società) con la procedura di vendita competitiva concorsuale e sulla congruità del prezzo stimato;
- il Consiglio di Amministrazione della Mostra d'Oltremare S.p.A. in data 25.11.2019 ha conferito formale incarico al proprio organo di controllo di redigere una relazione mirata a stimare il valore della partecipazione detenuta nella Palazzo Canino s.r.l., propedeutica all'alienazione della stessa;
- con nota prot. 118895 del 19.11.2019, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha confermato la propria disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione in Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l., riservandosi di formalizzare le condizioni e i termini dell'acquisto ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere da parte dei competenti organi di Ateneo;

IL SEGRETARIO GENERALE

- la Mostra d'Oltremare S.p.A. ha realizzato alcune delle misure contemplate dal “Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022”, approvato dall'Assemblea del 6.09.2018 (la definizione transattiva dell'esposizione debitoria con Unicredit S.p.A. mediante il rimborso parziale di € 1.300.000,00 a saldo e conseguente stralcio del restante ammontare, pari a circa 3,4 milioni di euro e l'avvio del processo di dismissione degli immobili non strategici);
- seppure in presenza di un sensibile miglioramento dei dati della gestione caratteristica, tale da far presagire la chiusura in utile dell'esercizio in corso, la situazione complessiva della società risente notevolmente dell'esposizione debitoria di natura tributaria e finanziaria;

*Rilevato che*

- in data 22.12.2017, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Napoli domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della L.F.
- in data 3.07.2018, la società ha depositato la proposta ed il piano concordatario;
- il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 5.12.2018, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
- a seguito dell'adunanza dei creditori, risultano essere state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per l'omologazione del piano concordatario;
- il Tribunale di Napoli VII Sezione, con provvedimento del 9.10.2019, ha fissato per il 13.11.2019 l'udienza per la comparizione delle parti e dei Commissari giudiziali;
- in data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario;

*Rilevato che*

- il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni in data 9 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 161, comma 6 L.F., ha presentato il ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, entro il termine fissato dal giudice;
- il Tribunale di Nola, all'esito della rituale Camera di Consiglio, in data 18.01.2018, ha emesso decreto di ammissione della società ricorrente alla procedura concordataria, assegnando all'uopo, il termine di giorni 120 (successivamente prorogati di ulteriori 60) per il deposito della proposta di concordato preventivo, ed ha nominato i commissari giudiziali nelle persone del dott. Salvatore Bonagura, dell'avv. Prof. Francesco Fimmanò e dell'avv. Prof. Nicola Rascio;
- in data 18.07.2018, la società ha depositato la proposta ed il piano concordatario;
- a seguito dell'adunanza dei creditori, tenutasi in data 29.05.2019, risultano essere state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per l'omologazione del piano concordatario;
- il Tribunale di Nola, con provvedimento del 17.10.2019, ha fissato per il 20.02.2020 l'udienza per la comparizione delle parti e dei Commissari giudiziali;

*Rilevato che*

- l'Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA ha intrapreso un processo interno di efficientamento, sulla base degli indirizzi dettati dall'Ente già a partire dal 2014, i cui esiti si riflettono sui risultati di esercizio positivi registrati negli ultimi anni, tanto più rilevanti se si considera l'ampliamento delle attività richieste dal socio (ad es. l'ulteriore estensione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”);
- la Napoli Holding Srl risente direttamente dell'andamento della partecipata Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.: infatti dopo tre esercizi in perdita (2015, 2016 e 2017), legati alla svalutazione della

partecipazione, ha registrato un utile nell'esercizio 2018, conseguenza dell'efficientamento dell'Azienda di trasporto pubblico cittadino;

- la Napoli Servizi SpA ha già avviato processi di efficientamento dei costi tanto più necessari in ragione dell'aumento del volume delle commesse affidate dall'Amministrazione;

#### *Dato atto che*

- gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
  - ACN Srl in liquidazione (partecipazione al 25%)
  - ELPIS Srl in liquidazione (partecipazione al 100%)
  - Napoli Sociale Srl in liquidazione (partecipazione al 100%)
  - Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica SpA in liquidazione (partecipazione al 53,46%)
  - Terme di Agnano SpA in liquidazione (partecipazione al 100%);
- che la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);

#### *Richiamati*

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13.08.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;
- la deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- la deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- la deliberazione consiliare n. 145 del 20.12.2018, di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

#### *Letti*

l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100/2017;

#### *Acquisito*

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### *Ravvisati*

i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### *Ritenuto*


di trasmettere la presente proposta, a seguito della adozione da parte della Giunta, al Collegio dei Revisori per eventuali valutazioni di competenza

*Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 23, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri rispettivamente indicati:*

- Documento 1: Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 145 del 20.12.2018 (L1034\_004\_01);
- Documento 2: Relazione tecnica ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2018 (L1034\_004\_02).

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio  
Consolidato  
dott. Gianfranco Dentale



Con voti UNANIMI,

**DELIBERA  
PROPORRE AL CONSIGLIO**


**1. Approvare**, ai sensi dell'art. 20, co. 4 del D. Lgs. 175/2016, la allegata relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 del 20.12.2018;

**2. Approvare**, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, il piano di riassetto delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2018, come da Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**3. Dare atto** che sono in corso, come dettagliato in premessa, le procedure per l'alienazione delle partecipazioni nelle sottoelencate società:

- Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., di cui l'Ente detiene n. 1250 azioni, corrispondenti allo 0,50% del capitale sociale, che gestisce servizi aeroportuali;
- City Sightseeing Napoli s.r.l., che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia ed in cui l'Ente detiene una partecipazione indiretta pari al 13,24%, per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.;
- Palazzo Canino s.r.l., che si occupa della conduzione dell'hotel Esedra, con sede nel cosiddetto Palazzo Canino, e di cui l'Ente detiene indirettamente il 13,26% delle quote per il tramite della propria controllata Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l., di cui l'Ente detiene il 9,86% delle quote, che svolge attività di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate per conto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

**4. Dare atto** che la Mostra d'Oltremare S.p.A. ha realizzato alcune delle misure contemplate dal "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022", approvato dall'Assemblea del 6.09.2018.

**5. Procedere** alle ulteriori azioni di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento della società, contenute nel Piano Economico – finanziario quinquennale 2018-2022, approvato dall'assemblea dei soci [in data 6.09.2018] DELLA MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. 

**6. Prendere atto** che per l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., a seguito dell'adunanza dei creditori, risultano essere state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per l'omologazione del piano concordatario e che il Tribunale di Napoli, con decreto del 09.12.19, ha omologato il concordato preventivo in continuità.

**7. Prendere atto** per il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per azioni risultano essere state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per l'omologazione del piano concordatario.

AL SEGREARIO GENERALE





8. **Mantenere** senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società, per le ragioni indicate in premessa:

- Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA, avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale;
- Napoli Holding Srl, holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità;
- Napoli Servizi SpA, avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili.

9. **Dare atto** che gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:

- ACN Srl in liquidazione (partecipazione al 25%)
- ELPIS Srl in liquidazione (partecipazione al 100%)
- Napoli Sociale Srl in liquidazione (partecipazione al 100%)
- Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica ScpA in liquidazione (partecipazione al 53,46%)
- Terme di Agnano SpA in liquidazione (partecipazione al 100%).

10. **Demandare** al Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione dello stesso.

11. **Demandare** alla Giunta comunale, per il tramite del Nucleo Direzionale, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.

12. **Stabilire** che la presente deliberazione sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

12. **Stabilire, altresì**, che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i. e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P..

13. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.

14. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

☐ **(\*\*)** Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

VISTO

Il Ragioniere Generale  
dott. Raffaele Grimaldi

Il Sindaco

dott. Luigi de Magistris

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio  
Consolidato

dott. Gianfranco Dentata

Il Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio

dott. Enrico Panini

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 25 DELL'11.12.2019, AVENTE AD OGGETTO:

**Proposta al Consiglio:**

**Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 del 20.12.2018.**

**Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2018 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione**

Il Dirigente del Servizio PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, .....

IL DIRIGENTE

12 DIC. 2019

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ..... e protocollata con il n. I3/I04.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Addì, .....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .  
Schema di delibera di Proposta al Consiglio prot. n. 25 del 11.12.2019 I3 704 del 12.12.2019 .  
Servizio Partecipazioni e Bilancio consolidato**

Con la proposta in esame si propone al Consiglio, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.lgs 175/2016 la relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 del 20.12.2018 ed il Piano di riassetto delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2018.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente . Nei Bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

*Ru'*

Il Ragioniere Generale  
dott. Raffaele Grimaldi

**Proposta di deliberazione del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato prot. 25 dell'11.12.2019 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 12.12.2019 – SG 622**

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione di C.C. n. 145/2018, di approvare il piano di riassetto delle partecipazioni al 31.12.2018, di dare atto delle procedure in corso finalizzate all'alienazione delle partecipazioni, nonché di dare atto o di prendere atto di specifiche azioni relative ad alcune società partecipate.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: “*Favorevole*”;

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “*[...] Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente. Nei Bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate. Si esprime parere di regolarità contabile favorevole*”.

Il provvedimento viene proposto in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, in cui si prevede che “1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno [...] 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [...] La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]”.

Si pone in evidenza che nella parte narrativa si dichiara che con deliberazione n. 145/2018, il Consiglio comunale ha stabilito di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in Gesac s.p.a., City Sightseeing Napoli s.r.l., Palazzo Canino s.r.l. e Ceinge Biotecnologie Avanzate s.c. a r.l.. In considerazione delle relative motivazioni espresse nella parte narrativa, al punto 3 del dispositivo si propone di dare atto che le procedure di alienazione sono in corso; in proposito si richiamano:

- l'art. 10 del D. Lgs. 175/2016, in cui si prevede che “*L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali [...] l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.*”
- l'art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. 175/2016, in cui si dispone che l'alienazione deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione, pena l'impossibilità per l'Ente di esercitare i diritti attribuiti al socio e, fatto salvo il potere di alienare le partecipazioni, queste potranno essere liquidate “*in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*”. Si richiamano, pertanto, gli articoli 2437 ter e 2437 quater del codice

**VISTO:**  
**Il Sindaco**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

civile, rispettivamente rubricati "*Criteri di determinazione del valore delle azioni*" e "*Procedimento di liquidazione*".

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurare l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi del "*Disciplinare - attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati. Controllo analogo*" approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 820/2016 (e modificato con deliberazione di G.C. n. 205/2019) e delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



**VISTO:**  
**Il Sindaco**

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 606 del 13/12/2019 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

### ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- ☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile